



*fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua del terziario*

CODICE ETICO

*(ALLEGATO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ADOTTATO DAL FONDO FOR.TE. AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001, n. 231)*

Entrata in vigore: Delibera CdA n° D_64_17 del 13.10.2017

INDICE

1.	PREMESSA	3
1.1	IL FONDO FOR.TE.....	3
1.2	IL D.LGS. 231/2001.....	4
1.3	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	4
1.4	STRUTTURA DEL CODICE ETICO.....	5
2.	SEZIONE A – PRINCIPI ETICI GENERALI DI RIFERIMENTO DEL FONDO	5
2.1	RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI	5
2.2	CORRETTEZZA	5
2.3	TRASPARENZA	6
2.4	IMPARZIALITÀ	6
2.5	ONESTÀ	6
2.6	EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ.....	6
2.7	CONCORRENZA LEALE.....	6
2.8	TUTELA DELLA PRIVACY	7
2.9	VALORE DELLE RISORSE UMANE.....	7
2.10	RAPPORTI CON ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE	7
2.11	RAPPORTI CON I SOGGETTI PRESENTATORI	8
2.12	RAPPORTI CON MOVIMENTI E PARTITI POLITICI.....	8
2.13	RAPPORTI CON FORNITORI.....	9
2.14	TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	9
2.15	RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIE.....	9
2.16	CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	10
2.17	TRATTAMENTO DEI DATI CONTABILI	10
2.18	SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO.....	10
3.	SEZIONE B - NORME DI COMPORTAMENTO PER I DESTINATARI DEL CODICE ETICO 11	
3.1	CONFLITTO DI INTERESSI.....	11
3.2	RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ.....	12
3.3	RISERVATEZZA	13
3.4	DILIGENZA NELL’UTILIZZO DEI BENI DEL FONDO	13
3.5	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	13
3.6	UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	13
3.7	BILANCIO ED ALTRI DOCUMENTI SOCIALI	14
3.8	PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I TERZI DESTINATARI	14
3.9	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14
4.	SEZIONE C – MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO	16
4.1	COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	16
4.2	SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SANZIONI PREVISTE.....	16
4.3	DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO	17

1. PREMESSA

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, denominato For.Te. (di seguito in breve anche il “Fondo”) ha provveduto alla definizione ed adozione del presente Codice Etico (di seguito in breve anche il “Codice”).

Il presente Codice, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Fondo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, si propone di definire i principi etici ispiratori delle attività proprie del Fondo e le sue norme di condotta, che si ispirano ai principi di correttezza, onestà, imparzialità, trasparenza e lealtà.

1.1 IL FONDO FOR.TE.

A seguito dell'accordo interconfederale del 25 luglio 2001, così come modificato in data 31 ottobre 2007, tra CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CGIL, CISL e UIL, è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo For.Te.

Le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali costitutive assumono la qualifica di associati fondatori. Il Fondo è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II, libro primo del codice civile.

For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che operano nei comparti del settore terziario, con specifico riferimento al commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto, e in altri settori economici.

Il Fondo non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese ad esso aderenti e dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Il Fondo promuove e finanzia – secondo quanto stabilito dall'art. 118 della Legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni – piani/progetti formativi aziendali, pluri aziendali, territoriali, settoriali, individuali, concordati tra le Parti sociali.

Nell'ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti:

- a) promuovere, approvare e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse dei datori di lavoro iscritti al Fondo e dei lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- b) promuovere, approvare e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
- c) promuovere, approvare e finanziare azioni propedeutiche ai piani/progetti formativi;
- d) favorire le pari opportunità promuovendo, approvando e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive;
- e) promuovere interventi formativi sulla sicurezza nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti UE in tema di aiuti alla formazione;
- f) promuovere, approvare e finanziare attività mirate a specifici settori e/o territori.

L'attuazione delle suddette attività ed il funzionamento di For.Te. sono disciplinati dallo Statuto del Fondo, dal Regolamento del Fondo, dalle procedure operative del Fondo, dagli Avvisi e dai Vademecum per la gestione e rendicontazione dei piani/progetti finanziati.

Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.

1.2 IL D.LGS. 231/2001

In data 8 giugno 2001, il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. n. 231 (di seguito, anche, il "Decreto") recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto stesso (ad esempio amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell'Ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l'Ente non abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, il Fondo ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 e il presente Codice ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice deve essere rispettato ed applicato, in tutti i suoi contenuti, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai componenti del Collegio dei Sindaci e dei Nuclei Tecnici di Valutazione, da tutto il personale e tutti i collaboratori del Fondo, senza alcuna eccezione, nonché da tutti coloro che, pur non appartenendo al Fondo, operano su mandato o nell'interesse del medesimo e da tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con For.Te. (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere). Tutti i su indicati soggetti saranno complessivamente definiti, nel presente documento, "Destinatari" o, singolarmente, "Destinatario".

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare, e per quanto di propria competenza a fare osservare, i principi del Codice Etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse di For.Te. giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del presente Codice deve, in particolare, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti del Fondo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice Civile.

L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 (di seguito anche "OdV") garantisce il rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice Etico e svolge

attività di verifica e di monitoraggio sull'applicazione dello stesso proponendo, ove opportuno, l'applicazione di adeguate misure sanzionatorie o incentivanti.

1.4 STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il presente Codice si compone di tre sezioni:

- la sezione A contiene i principi etici generali di riferimento nelle attività del Fondo;
- la sezione B indica le norme di comportamento per i Destinatari del presente Codice Etico;
- la sezione C disciplina i meccanismi di attuazione e controllo ai fini di una corretta applicazione del Codice Etico.

2. SEZIONE A – PRINCIPI ETICI GENERALI DI RIFERIMENTO DEL FONDO

Anche sulla base di quanto statuito dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, For.Te. intende definire nel presente Codice i principi etici generali di riferimento ai quali i Destinatari hanno l'obbligo di attenersi.

2.1 RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI

For.Te. si impegna - tramite la messa in atto di ogni forma di attività e controllo ritenuta necessaria - al rispetto delle leggi e regolamenti applicabili, delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza e di controllo, del presente Codice Etico e dei regolamenti interni, a tutti i livelli esecutivi e decisionali.

2.2 CORRETTEZZA

Tale principio implica l'impegno, da parte di tutti i Destinatari, al rispetto, nell'adempimento delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto coinvolto nella propria attività lavorativa e professionale.

I Destinatari hanno l'obbligo di agire correttamente, anche al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi (per maggiori informazioni si veda il paragrafo 3.1). È, inoltre, da evitare ogni situazione attraverso la quale un dipendente, un amministratore o altro Destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebito da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività.

2.3 TRASPARENZA

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione, sia all'esterno che all'interno del Fondo.

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata, garantendo la possibilità di verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

For.Te. utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti Pubblici.

2.4 IMPARZIALITÀ

For.Te. ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla religione, sulla nazionalità, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

2.5 ONESTÀ

I Destinatari non devono perseguire l'utile personale o del Fondo in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice.

2.6 EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse del Fondo, nel rispetto degli standard qualitativi più avanzati.

For.Te. si impegna, altresì, a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni del Fondo, adottando tutte le cautele necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2.7 CONCORRENZA LEALE

For.Te. riconosce il valore della concorrenza quando improntato al rispetto dei principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi a non danneggiare indebitamente l'immagine dei concorrenti e dei servizi offerti.

2.8 TUTELA DELLA PRIVACY

For.Te. si impegna a tutelare la privacy di tutti i soggetti con i quali opera, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali senza aver ottenuto il consenso dell'interessato.

2.9 VALORE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo del Fondo.

For.Te. riconosce, pertanto, la centralità delle risorse umane, alle quali viene richiesta professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Il Fondo tutela lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio delle competenze. Il riconoscimento di aumenti salariali o altri strumenti incentivanti, nonché l'accesso a ruoli ed incarichi superiori sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro applicato, al merito dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti organizzativi improntati ai principi etici del Fondo.

Il Fondo si impegna altresì a non favorire forme di clientelismo e nepotismo.

Il personale è assunto esclusivamente sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

2.10 RAPPORTI CON ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE

For.Te. gestisce i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni Pubbliche e le Autorità di Vigilanza in modo da garantire la massima trasparenza e correttezza, tale da non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali, privati e pubblici, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

Nel caso in cui esponenti del Fondo abbiano contatti con la Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o Autorità di Vigilanza, è resa obbligatoria la predisposizione ed archiviazione della relativa documentazione prevista dall'incontro.

In particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o Autorità di Vigilanza:

- è assolutamente necessario che, in caso di utilizzo da parte di For.Te. di un consulente o di un soggetto terzo, esso sia espressamente autorizzato dal Fondo ad intrattenere il rapporto e che esso non si trovi in – o possa creare - una situazione di conflitto di interessi; qualora il terzo venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, questa deve essere gestita secondo le modalità descritte al paragrafo 3.1;

- resta fermo il divieto di intrattenere rapporti di lavoro dipendente con ex-impiegati della Pubblica Amministrazione, di Istituzioni Pubbliche o di Autorità di Vigilanza (o persone da loro segnalate) che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, abbiano intrattenuto rapporti con il Fondo, salvo che detti rapporti siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati ai Vertici del Fondo e valutati congiuntamente dall'OdV prima di procedere all'eventuale assunzione;
- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;
- è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto, arrecando danno alla Pubblica Amministrazione, al Fondo stesso e alle aziende aderenti;
- qualora vi siano verifiche o ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o Autorità di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti ed i soggetti terzi che agiscono per conto del Fondo devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità, trasparenza, correttezza e collaborazione.

Qualora il Fondo si avvalga di consulenti o, comunque, soggetti esterni all'organizzazione del Fondo per essere rappresentati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni Pubbliche o le Autorità di Vigilanza, dovrà essere previsto che i terzi coinvolti accettino formalmente le previsioni del presente nel Codice Etico.

2.11 RAPPORTI CON I SOGGETTI PRESENTATORI

For.Te. gestisce i rapporti con i soggetti presentatori rispettando i principi di trasparenza e correttezza, nonché di collaborazione, sostegno e cooperazione al fine di salvaguardare ed accrescere l'interesse ed il valore del Fondo.

2.12 RAPPORTI CON MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

For.Te. non eroga contributi, diretti o indiretti, per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche, né dei loro rappresentanti o candidati. Il Fondo, inoltre, non finanzia associazioni, né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

2.13 RAPPORTI CON FORNITORI

For.Te., nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti Pubblici, gestisce il processo di affidamento di beni, servizi e lavori rispettando i principi di correttezza e trasparenza, nonché di concorrenza e rotazione. I rapporti di fornitura sono regolamentati all'interno di specifici contratti.

Tutti i compensi e/o somme corrisposte a qualsiasi titolo sono adeguatamente documentate e comunque proporzionate all'attività svolta e delle condizioni di mercato.

2.14 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

For.Te. cura la diffusione ed il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

Tutti i Destinatari del presente Codice, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano a tale processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi. In particolare, sono a disposizione di tutto il personale sia il presente documento, sia il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Fondo ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (documenti che saranno periodicamente oggetto di revisione, controllo ed aggiornamento), al fine di garantirne una effettiva divulgazione ed osservanza.

Gli Organi del Fondo devono curare, o fare in modo che terzi che agiscono per conto del Fondo curino, il rispetto, da parte del Fondo stesso e di quanti agiscono in nome e per conto dello stesso, delle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi ed in generale delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro.

2.15 RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Nei rapporti con le Autorità Giudiziarie è espressamente vietato porre in essere, o istigare altri a porre in essere, pratiche corruttive di qualsiasi genere. Nel caso in cui il Fondo sia coinvolto in procedimenti giudiziari o stragiudiziali in sede civile, penale, amministrativa e tributaria, il personale interno, o chiunque agisca in nome e/o per conto del Fondo, non dovrà in alcun modo adottare comportamenti nei confronti delle Autorità Giudiziarie, funzionari di cancelleria o di Ufficiali Giudiziari, atti ad indurre tali soggetti ad adottare provvedimenti che vadano illegittimamente a vantaggio del Fondo.

For.Te. si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità, nei limiti nel rispetto della normativa vigente.

2.16 CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Il Fondo persegue l'obiettivo del corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati ed in modo da non ledere gli altrui diritti, a tutela degli interessi del Fondo e dei terzi, con particolare riferimento ai Soci costituenti il Fondo, alla Pubblica Amministrazione, alle Istituzioni Pubbliche, alle Autorità di Vigilanza e a tutti i soggetti coinvolti nei piani/progetti formativi.

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (ed in particolare in materia di illeciti informatici e privacy), delle procedure interne esistenti e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre il Fondo a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione.

2.17 TRATTAMENTO DEI DATI CONTABILI

Ogni operazione e transazione effettuata deve essere correttamente registrata e supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, registrato e verificato l'operazione stessa.

In tale ambito, i Destinatari del presente Codice si impegnano al rispetto dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo;
- chiunque si trovi in situazioni di conflitto di interesse è obbligato ad astenersi e segnalarlo, secondo quanto previsto al paragrafo 3.1;
- è vietato impedire, o comunque ostacolare, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al Collegio dei Sindaci;
- è vietato, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, esporre fatti non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Fondo, ovvero occultarne altri che abbiano ad oggetto la predetta situazione.

2.18 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Fondo deve essere difeso da tutti. La protezione e la conservazione di questi beni costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi dello stesso ed è cura del personale del Fondo non solo proteggere detti beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio.

3. SEZIONE B - NORME DI COMPORTAMENTO PER I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

I Destinatari devono uniformare la propria condotta alla normativa vigente ed ai principi del presente Codice Etico.

In particolare, occorre:

- evitare di porre in essere, di dare causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei alla commissione delle fattispecie di reato richiamate nel D.Lgs. 231/01;
- segnalare all'OdV disfunzioni o violazioni del Codice Etico (secondo le modalità descritte al paragrafo 4.2);
- per il personale del Fondo, collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

In aggiunta alle previsioni di carattere generale sopra citate, il personale del Fondo deve rispettare le norme di comportamento di seguito indicate e riguardanti sia questioni ritenute di particolare rilevanza sotto il profilo etico sia specifici ambiti dell'attività del Fondo.

3.1 CONFLITTO DI INTERESSI

Tra il Fondo ed i suoi amministratori, i membri dei suoi organi o organismi ed il suo personale sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario degli stessi utilizzare i beni del Fondo e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse di For.Te., in conformità ai principi fissati nel presente Codice Etico.

In tale prospettiva, i suddetti soggetti devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale o di eventuali terzi rappresentati – diretto o indiretto, effettivo o potenziale – a quelli del Fondo o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse di For.Te.

Una situazione di conflitto di interessi, pertanto, si verifica nel momento in cui chi agisce per conto del Fondo sia coinvolto in attività, decisioni o relazioni in grado di condizionare la sua capacità di agire nell'interesse esclusivo del Fondo.

Qualora ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, diretto o indiretto e anche solo potenziale - anche nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento del Fondo - bisogna:

- per il personale, astenersi dal compiere l'attività per la quale ci si trova in conflitto di interessi e/o assumere decisioni ad essa correlate e comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico ed al Direttore del Fondo;

- per i membri degli organi o organismi del Fondo, dichiarare preventivamente tale circostanza (che va verbalizzata) ed astenersi dal compiere l'attività per la quale ci si trova in conflitto di interessi e/o contribuire alle decisioni ad essa correlate.

In caso di dubbi, i Destinatari possono rivolgersi al proprio superiore gerarchico o al Direttore del Fondo.

Oltre a quanto suddetto, i membri degli organi o organismi del Fondo (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci), ed i componenti dei Nuclei Tecnici di Valutazione, all'atto dell'accettazione della carica, o dell'incarico nel caso dei Nuclei, sono tenuti a dichiarare l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di incompatibilità. Qualora le suddette situazioni si verificassero successivamente all'assunzione della carica, gli stessi dovranno tempestivamente comunicarlo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Fondo e, per i Nuclei, ai sensi del relativo Regolamento. Per quanto riguarda il Direttore del Fondo, i Responsabili delle Aree Operative del Fondo e i dipendenti sono chiamati annualmente a confermare l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Nel caso in cui il dipendente rilevi una situazione anche potenziale di conflitto di interesse, è tenuto ad informarne tempestivamente il Direttore. Nel caso ciò riguardi il Direttore, lo stesso ne informa tempestivamente il Presidente.

Infine, qualora sia un soggetto terzo (fornitore, consulente, ecc.) a trovarsi, nello svolgimento delle attività per conto del Fondo, in una situazione di conflitto di interesse, lo stesso deve astenersi dal compiere l'attività per la quale si trova in conflitto e comunicare tale circostanza al Direttore del Fondo.

3.2 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti e del presente Codice Etico, al fine di assicurare l'assoluta legittimità dell'operato del Fondo.

Nei limiti di seguito indicati, For.Te. vieta al personale di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività, anche commerciali, direttamente o indirettamente riconducibili al personale) in relazione ai rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Qualora eventuali richieste o offerte di denaro, di doni (ad eccezione di quelli di modico valore, intendendosi per tali quelli d'uso in relazione alle circostanze) o di favori di qualunque tipo siano inoltrate o ricevute dal personale del Fondo, esse devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico, del Direttore del Fondo e dell'OdV (secondo le modalità descritte al paragrafo 4.2).

In ogni caso, nel corso di una trattativa o di qualsivoglia altro rapporto con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, il personale del Fondo deve astenersi dall'intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni volte a:

- proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o ai loro parenti e affini;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Amministrazione o Autorità di Vigilanza, il personale è tenuto ad assicurare la totale collaborazione e trasparenza.

3.3 RISERVATEZZA

Il personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il Fondo, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi.

Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito del Fondo, nei limiti e modalità definiti dalle procedure adottate.

3.4 DILIGENZA NELL'UTILIZZO DEI BENI DEL FONDO

Il personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni di For.Te. e contribuire alla tutela del patrimonio del Fondo nel suo insieme, evitando situazioni che possano incidere negativamente sulla integrità e sulla sicurezza dello stesso.

3.5 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di assicurare l'efficacia del sistema adottato dal Fondo in materia antinfortunistica, di igiene e di salute e sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti di For.Te. e a tutti coloro che operano per conto e nel interesse del Fondo stesso, di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni.

3.6 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Il personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali, deve utilizzare gli strumenti ed i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (in particolare, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

3.7 BILANCIO ED ALTRI DOCUMENTI SOCIALI

Il personale è tenuto ad osservare particolare attenzione all'attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali.

In tal senso, è necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni del Fondo preposte alla redazione dei documenti contabili dello stesso;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

3.8 PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I TERZI DESTINATARI

Oltre che agli amministratori, ai membri degli organi o organismi ed al personale del Fondo, il presente Codice Etico si applica anche ai Terzi Destinatari, ovvero soggetti, esterni al Fondo, che operano direttamente o indirettamente per For.Te.

I Terzi Destinatari sono, pertanto, obbligati al rispetto delle disposizioni del presente Codice e, in particolare, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, dei principi etici di riferimento e delle norme di comportamento dettate per il personale.

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico, For.Te. si impegna a non concludere e/o non proseguire alcun rapporto con il Terzo Destinatario. A tal fine, è previsto l'inserimento, negli accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del Terzo Destinatario a conformarsi pienamente al presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Codice ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

3.9 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a dare tempestiva informazione all'OdV, qualora ne vengano a conoscenza, di eventuali – anche potenziali - violazioni di norme di legge o di regolamenti, dello Statuto del Fondo, del Regolamento del Fondo, del Modello ex D.Lgs. 231/01 del Fondo, del presente Codice Etico e delle procedure interne del Fondo.

In particolare, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del presente Codice, tra cui, senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti da un superiore ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Codice stesso;
- eventuali richieste o offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o altre utilità provenienti da, o destinate a, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o a soggetti coinvolti nei piani/progetti formativi finanziati dal Fondo;
- eventuali scostamenti significativi dal budget che non trovino corrispondenza nelle delibere del Consiglio di Amministrazione o in specifiche autorizzazioni della Direzione del Fondo;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili e la predisposizione del bilancio;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o accertamenti che interessano, anche indirettamente, il Fondo, i suoi dipendenti o i componenti dei suoi organi / organismi;
- le richieste di assistenza legale inoltrate al Fondo da parte dei dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, riguardanti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione del Fondo, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- l'eventuale diffusione all'esterno del Fondo di dati e/o informazioni relativi alle aziende aderenti al Fondo e/o ai piani/progetti dalle stesse presentati.

Tali informazioni devono essere trasmesse all'OdV in forma scritta, secondo le modalità descritte al paragrafo 4.2.

4. SEZIONE C – MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

4.1 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'attuazione ed il controllo sul rispetto del presente Codice Etico è assicurata dai Vertici del Fondo.

In tale ambito, l'OdV ha il compito di:

- vigilare sull'attuazione e sul rispetto del Codice Etico, anche nell'ottica di ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- formulare le proprie osservazioni in merito a problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito di decisioni del Fondo, nonché in merito alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste circa la corretta interpretazione delle previsioni del presente Codice Etico;
- vigilare sull'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento;
- promuovere e monitorare l'implementazione delle attività di comunicazione e formazione sul Codice Etico;
- segnalare agli organi competenti del Fondo le eventuali violazioni del Codice Etico.

4.2 SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SANZIONI PREVISTE

Ogni violazione, rilevata o presunta, dei principi e delle prescrizioni enunciate nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari dello stesso, deve essere segnalata tempestivamente all'OdV, in forma scritta:

- preferibilmente all'indirizzo e-mail messo a disposizione dall'OdV stesso ("OdV@fondoforte.it");
- oppure al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza di Fondo For.Te. – Via Nazionale 84, 00100 (Roma).

Nel rispetto delle normative vigenti, l'OdV garantisce la riservatezza dell'identità delle persone oggetto della segnalazione e del segnalante, tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La violazione dei principi e delle prescrizioni del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con il Fondo e può portare ad azioni disciplinari, alla revoca di poteri e funzioni, al

deferimento alle Autorità competenti o al risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure dello Statuto di Lavoratori, dei contratti collettivi del lavoro e del Regolamento interno adottato da For.Te.

4.3 DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL CODICE ETICO

For.Te. si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli organi o organismi del Fondo ed a tutto il personale dipendente;
- l'affissione in luogo accessibile a tutti;
- la messa a disposizione ai Terzi Destinatari ed a qualunque altro interlocutore per mezzo del sito internet del Fondo.

A tal fine For.Te. richiede al proprio personale di firmare una dichiarazione di conferma dell'avvenuta presa conoscenza del Codice e di impegnarsi per iscritto a rispettare le previsioni in esso riportate.

Inoltre, nei contratti con i Terzi Destinatari è prevista l'introduzione di clausole e/o sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Codice Etico sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale, nell'ipotesi di violazione di tale impegno.

L'OdV promuove e monitora periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice, pianificate anche in considerazione dell'esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti c.d. "apicali" ex D.Lgs. 231/01, nonché per quelli operanti nelle c.d. "aree a rischio" secondo quanto rubricato all'interno del D.Lgs. 231/01.